



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

USB VV.F.

**OGGETTO:** Riscontro nota n. 49/2024 dell'O.S. USB del 29 marzo 2024. Richiesta studio e incidenza PFAS nel C.N.VV.F..

In riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 29 marzo u.s., riguardante l'oggetto, la competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, ha rappresentato quanto segue.

Con i nomi PFC, PFAS, PFO e PFOA sono indicate le sostanze "per" o "poli" fluorurate artificiali, che si differenziano tra loro in base a strutture molecolari leggermente diverse ma con funzioni abbastanza simili e accomunate dalla elevata resistenza alla decomposizione nell'ambiente, tanto da essere soprannominate "sostanze chimiche per sempre".

Il primo PFAS fu sviluppato negli anni '50, e da allora le notevoli proprietà di tali sostanze ne hanno reso i composti adatti per un'ampia varietà di applicazioni che includono rivestimenti antiaderenti, repellenti alle macchie e all'acqua, schiume antincendio e tensioattivi utilizzati nei processi industriali (ad esempio, la produzione di pasta di legno e carta) e nei manufatti di plastica. Ad oggi, le sostanze PFC, PFAS, PFO e PFOA, sono presenti in un numero molto elevato di manufatti, prodotti e tessuti di utilizzo comune e che sono presenti nell'ambiente, nella terra, nell'acqua, in mare, pressoché ovunque nel globo.

In tempi recenti, negli Stati Uniti, il *National Institute for Standard and Technology* (NIST) ha approfondito il tema, alla luce di alcune ipotesi che avrebbero legato una incidenza più elevata di neoplasie del personale in servizio nei soccorsi antincendio all'uso di PFAS. Poiché la materia attiene all'ambito della sanità e dell'ambiente, la cennata Direzione centrale, che non annovera tali discipline tra le sue competenze, come pure in materia di ricerca, ha svolto un approfondimento sulle sole questioni riconducibili ai capitoli tecnici dei dispositivi di protezione individuale, di cui è responsabile.

Ciò premesso, la stessa ha precisato che l'Agenzia Federale per la Protezione dell'Ambiente Statunitense (*United States Environmental Protection Agency* – EPA) ha classificato oltre 14.700 composti singoli PFAS (<https://www.epa.gov/pfas>) e che "l'analisi di campioni complessi", come





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

precisato in una recente pubblicazione sul sito web del *National Institute of Standards and Technology*, “*rappresenta una sfida scoraggiante, esacerbata dai limiti della strumentazione analitica, dalla mancanza di strumenti analitici standard e la presenza pervasiva di contaminanti PFAS nell’ambiente di laboratorio*”. Ha aggiunto che il NIST ha individuato come prima necessità la definizione di metodologie di misura uniformi, in quanto è stato segnalato che gli attuali metodi di misura possono portare a sovrastimare in modo significativo la presenza di PFOA e PFAS nei materiali studiati.

Sebbene la competenza in materia di sanità e di ambiente ricada tra quelle dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e, nei limiti di quanto previsto dal Titolo V della Costituzione, delle Regioni, nessun organismo ha adottato provvedimenti di limitazioni della produzione o dell’uso dei PFAS a cui attenersi, fatto salvo quello di seguito richiamato.

Ciò nonostante, il competente Ufficio della Direzione centrale nell’anno 2018, nelle more di una regolamentazione, ha effettuato una specifica analisi da un laboratorio certificato Accredia (Ente Nazionale di Accreditamento) sui completi antifiamma oggetto di forniture al fine di ricercare la presenza, sui tessuti costituenti tale fondamentale DPI, di sostanze PFAS. I risultati hanno fornito valori non significativi dal punto di vista della misura.

Il predetto Ufficio ha altresì previsto nei capitolati relativi ai tessuti dei DPI, dalla data della loro entrata in vigore, il rispetto obbligatorio dei criteri ambientali minimi (CAM), all’interno dei quali sono previsti limiti all’immissione in ambiente delle sostanze in argomento.

IL CAPO DELL’UFFICIO

R. Castrucci